

P	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
1	2	3	4	D

**VALUTAZIONE DEI RISCHI (R = P x D)**

<b>In caso di valutazione ROSSA (12-16) – rischio ALTO sono necessarie azioni correttive indilazionabili</b>
<b>In caso di valutazione ARANCIONE (9) – rischio RILEVANTE sono necessarie azioni correttive nel breve periodo</b>
<b>In caso di valutazione GIALLA (6-8) – rischio MEDIO occorre rispettare completamente e con rigore le misure adottate e prevedere l'abbassamento del livello di rischio</b>
<b>In caso di valutazione VERDE (4) – rischio BASSO occorre mantenere le misure adottate e implementare azioni per il miglioramento continuo e valutare l'abbassamento del livello di rischio</b>
<b>In caso di valutazione VERDE CHIARO (2-3) – rischio BASSO occorre mantenere le misure adottate e valutare azioni per il miglioramento continuo</b>
<b>In caso di valutazione BIANCA (1) – rischio NON SIGNIFICATIVO occorre mantenere le misure adottate</b>

valore	Livello	Scala delle probabilità P: Definizioni/criteri
1	Alta	Probabilità di accadimento del rischio è molto elevata, il pericolo è molto elevato, il rischio è molto alto.
2	Media	Probabilità di accadimento del rischio è media, il pericolo è media, il rischio è media.
3	Bassa	Probabilità di accadimento del rischio è bassa, il pericolo è basso, il rischio è basso.
4	Very Low	Probabilità di accadimento del rischio è molto bassa, il pericolo è molto basso, il rischio è molto basso.
valore	Livello	Scala dell'entità del danno D: definizioni/criteri
1	Alta	Entità del danno è molto elevata, il rischio è molto elevato, il pericolo è molto elevato.
2	Media	Entità del danno è media, il rischio è media, il pericolo è media.
3	Bassa	Entità del danno è bassa, il rischio è basso, il pericolo è basso.
4	Very Low	Entità del danno è molto bassa, il rischio è molto basso, il pericolo è molto basso.

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = Px D	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) (*)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con modifiche di cui al D.L 13/22)	c.p.	316 bis	1	4	4	100	600	3	24	Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
<b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) (*)</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegne indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,99 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con modifiche di cui alla L.3/19 e D.L 13/22)	c.p.	316 ter	1	4	4	100	600	3	24	Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
<b>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) (*)</b> Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024)	c.p.	640 c. 2	1	4	4	100	600	3	24	Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
<b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) (*)</b> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica	c.p.	640 bis	1	4	4	100	600	3	24	Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico



DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE	
<b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedire o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.		24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024	c.p.	615 quater										
<b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedire o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.		24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024	c.p.	615 quater	0	3	0	100	400		Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale	
<b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche:</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni(3)(4). La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1)(6). La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni(5)(		24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024	c.p.	617 bis	0	3	0				Non riscontrabili processi a rischio			
<b>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.		24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024	c.p.	617 quater	0	4	0	200	700	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedire o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni(4). Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni(5). Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni(5).		24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	617 quinques	0	4	0	200	700	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni(3). La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater(5). Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	617 sexies	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Circostanze attenuanti</b> Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quinque e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuta del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il diviato di cui all'articolo 69, quarto comma	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	623 quater	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	635 bis	1	4	4	200	700	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Presidente - Direzione - Resp. Servizi - Uff. Serv. Informativi	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale.
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	635 ter	1	4	4	200	700	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Presidente - Direzione - Resp. Servizi - Uff. Serv. Informativi	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale.
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	635 quater	1	4	4	200	700	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici  Presidente - Direzione - Resp. Servizi - Uff. Serv. Informativi	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale.
<b>(Deterizione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	635 quater 1	0	3	0	100	400			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	635 quinque	1	4	4	200	700	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale.
<b>Circostanze attenuanti.</b> Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635 ter, 635 quater 1 e 635 quinque sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuta del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il diviato di cui all'articolo 69, quarto comma.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	639 ter	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Frode informatica</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema(3). La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti(4). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età(5).	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022	c.p.	640 ter	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è* punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	c.p.	640 quinque	0	0	0	100	400			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</b> Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dal D.L. 21/2019 n° 105]	D.L. 21 settembre 2019, n. 105	art. 1, comma 11	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Estorsione)</b> Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinque ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]	c.p.	629 c.3	0	4	0	300	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7]- e modifiche di cui Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133]	c.p.	491 bis - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 487 - 489 - 490 - 492 - 493 c.p.	1	4	4	100	400	3	24	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati di proprietà di enti pubblici	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	MOG - PR2/28; Codice Etico; Sistema privacy aziendale; ITD Istruzioni sul trattamento dei dati; Formazione del personale.
<b>(Associazione per delinquere)</b> Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416, c. 6	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazione di tipo mafioso anche straniera)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 94/2009, art. 2, co. 29 e articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	c.p.	416bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Scambio elettorale politico-mafioso)</b> La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.	416ter	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Sequestro di persona a scopo di estorsione)</b> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquista la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	c.p.	630	0	0	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE	
<b>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</b> 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le penne previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 abrogato dall'articolo 38 comma 1 della legge 26 giugno 1990 n.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309] [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]	DPR 309/90	74	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio			
<b>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</b>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	Legge 203/91 di conversione del Decreto Legge 152/91		7	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sbarco*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)</b> (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" esclusa, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.B26	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio			
<b>(Corruzione in atti giudiziari) (*)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [Articolo modificato dalla Lg 69/2015]	c.p.	319 ter	1	4	4	200	600	48	84	Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direzione- Funzione delegate a rappresentare EPG in sede giudiziaria	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale	
<b>(Istigazione alla corruzione) (*)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)	c.p.	322	1	3	3	100	200			Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale	
											Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi		
											Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi		
											Adempimenti fiscali e tributari	Presidenza - Direzione- Resp. Area Serv. Amm.vi		
											Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi		
											Rapporti con Autorità di Vigilanza	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
(Pene per il corruttore) (*) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette(*) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater]	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)	c.p.	321	1	3	3	200	600			Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. Di gara	
Peculato (limitatamente al primo comma) . Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri(a), è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [Articolo introdotto dal D.Lgs 75/2020]	c.p.	314 c.1	1	3	3	100	200			Procedura Morosità	Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico Formazione del personale
											Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di beni, servizi e lavori	Direzione - RUP - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Gestione Controlli, Ispezioni, verbali, notifiche e diffide - Relazioni con organi di controllo	Presidente - Direzione - Resp. Area Serv. Amm.vi - Collegio dei sindaci - Revisore	
											Gestione cassa economale	Resp. Area Serv. Amm.vi	
(Indebita destinazione di denaro o cose mobili) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [Articolo introdotto da Lg n° 112 dell'8/08/24]	c.p.	314 bis	1	3	3	100	200			Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di beni, servizi e lavori	Direzione - RUP - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico Formazione del personale
(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenerne o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)									Gestione cassa economale	Resp. Area Serv. Amm.vi			
	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]	c.p.	322-bis	0	3	0	300	800			Non rinvenibili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p><b>(Concussione)</b> – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p>	<p>25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)</p>	c.p.	317	1	4	4	300	800	48	84	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	
<p><b>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</b> Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [Articolo modificato dalla Lg n.69/2015]</p>	c.p.	319	1	4	4	16	200	600	48	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	
<p><b>(Circostanze aggravanti) (*)</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. <u>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</u></p>	<p>25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)</p>	c.p.	319bis	1	4	4	300	800	48	84	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione- Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	
<p><b>(Induzione indebita a dare o promettere utilità) (*)</b> – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</p>	c.p.	319 Quater	1	4	4	300	800	48	84	Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)	c.p.	320	1	3	3	200	800			Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	
(Corruzione per l'esercizio della funzione) (*) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]	c.p.	318	1	3	3	100	200			Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Tutti i processi relativi alla adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi - Commiss. di gara	
(Pene per il corruttore) (*) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	c.p.	321	1	3	3	200	600			Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Ricevimento contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Adempimenti fiscali e tributari	Presidenza - Direzione - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Rapporti con Autorità Giudiziaria	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
											Rapporti con Autorità di Vigilanza	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	
(Il traffico di influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costitutente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che	25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) [Articolo modificato dalla Lg n.3 del	c.p.	346	1	3	3	100	200			Richiesta autorizzazioni - concessioni - e certificazioni	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Procedure Modello Organizzativo sui processi a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
											Richiesta contributi - Sovvenzioni - Finanziamenti	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
da o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziaria o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio"	9/01/2019 e dalla Lg 9 agosto 2024, n. 114)										Processi nell'area appalti (Qualificazione, aggiudicazione, affidamenti ed esecuzione lavori)	Presidenza - Direzione - Resp. Area Tecnica -N131	
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	453	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	454	0	4	0	100	500	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	455	0	4	0	500	500	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	457	0	3	0	100	200			Non riscontrabili processi a rischio		
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	459	0	4	0	100	333,33	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	460	0	4	0	100	500	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modifcaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	461	0	4	0	100	500	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	464 c. 1	0	3	0	100	300			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 sett. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificaz. dalla legge n. 409 del 23/11/2001]	c.p.	464 c.2	0	3	0	100	200			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)</b> (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	473	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</b> - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altriimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	474	0	3	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Turba libertà dell'industria o del commercio)</b> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Frode nell'esercizio del commercio)</b> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	515	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</b> Chiunque pone in vendita o mette altriimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	516	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</b> Chiunque pone in vendita o mette altriimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</b> - Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando il titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517ter	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</b> - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	517quater	0	0	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	513bis	0	3	0	100	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Frodi contro le industrie nazionali)</b> - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	c.p.	514	0	3	0	100	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(False comunicazioni sociali)</b> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omiscono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2621	1	3	3	200	400			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie	CDA - Presidenza - Direzione	Codice Civile; Regolamento di amministr. e contabilità
											Elaborazione e predisposizione dei prospetti di rendiconto economico e finanziario (Bilancio di esercizio)	Direzione - Resp. Area Serv. Amm.vi	
<b>False comunicazioni sociali delle societa' quotate)</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omiscono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2622	0	3	0	400	600			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Fatti di lieve entita')</b> Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui l'articolo 2621 sono di 'lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della 'societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2621 bis	1	3	3	100	200			Comunicazioni sociali ed informazioni societarie	CDA - Presidenza - Direzione	Codice Civile; MOG procedure Parte speciale B; Regolamento di amministr. e contabilità
											Elaborazione e predisposizione dei prospetti di rendiconto economico e finanziario (Bilancio di esercizio)	Direzione - Resp. Area Serv. Amm.vi	
<b>(Corruzione tra privati)</b> – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore della utilità data, promessa o offerta	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2635 bis	0	3	0	200	400			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(impedito controllo)</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro. <b>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</b> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2625 c.2	1	3	3	100	180			Controllo Collegio Sindacale e dei Revisori	Presidenza - Direzione Generale - Resp. Area tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	Codice Civile; MOG procedure Parte speciale B; Regolamento di amministr. e contabilità
<b>(Indebita restituzione di conferimenti)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2626	0	3	0	100	180			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(illegal ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o conti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2627	0	3	0	100	130			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(illecute operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2628	0	3	0	100	180			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2629	0	3	0	150	330			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Omissa comunicazione del conflitto d'interessi)</b> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 <sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2629bis	0	3	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Formazione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2632	0	3	0	100	180			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2633	0	3	0	150	330			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Illecita influenza sull'assemblea)</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2636	0	3	0	150	330			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Aggiattaggio)</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2637	0	0	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Istigazione alla corruzione tra privati)</b> - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15.]	c.c.	2635-bis	0	3	0	200	400					
<b>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con alti mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono	225ter (Reati societari)	~	~	~	~	~	~	~	~	~		Presidenza - Direzione - Resp.	Procedure Modello Organizzativo sui processi

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche ai casi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	[articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023].	c.c.	2030	1	3	3	200	400			Rapporti con Autorità di Vigilanza	Area Tecnica - Resp. Area Serv. Amm.vi	a rischio; Codice Etico; Formazione del personale
<b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.</b> 1. Chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	25ter lett.s ter (Reati societari) [art. aggiunto dall'art 55 del d.lgs. N° 19 marzo 2023 ]	D.Lgs19/2023	Art 55	0	3	0	150	300			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.</b> 1. Chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecunaria è aumentata di un terzo	25ter (reati Societari) [art. aggiunto dall'art 54 del D.lgs.n. 19/2023 ]	D.Lgs19/2023	Art 55	0	3	0	200	400			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazioni sovversive)</b> Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le penne sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)	c.p.	270	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</b> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</b> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Assistenza agli associati)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270ter	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Assistenza agli associati)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo).	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270ter	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270 quater	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270 quater	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)</b> Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]	c.p.	270 quater 1	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270quinquies	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270quinquies	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	25 quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale (reato aggiunto dalla L. n. 153/2016)	c.p.	270 quinques 1	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</b> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	25 quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale		270 quinques 2	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Condotte con finalità di terrorismo.</b> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270sexies	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Condotte con finalità di terrorismo.</b> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	270sexies	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</b> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le penne sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</b> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le penne sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Atti di terrorismo nucleare)</b> E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le penne di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	280 ter	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</b> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riaccquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a venticinque anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	289bis	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</b> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riaccquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a venticinque anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	289bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, prevuoti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione (Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	302	0	4	0	200	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)</b> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, prevuoti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione (Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo).	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	c.p.	302	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Cospirazione politica mediante accordo)</b> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	c.p.	304	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Cospirazione politica mediante associazione</b> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti non indicati	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	c.p.	305	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, i fratelli	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	c.p.	307	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Impossessoamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</b> Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessoamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	L n. 342/1976	art. 1	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Danneggiamento delle installazioni a terra</b> Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	L.n.342/1976	art. 2	0	4	0						Non riscontrabili processi a rischio	
<b>Sanzioni</b> (L. n. 422/1989, art. 3) Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distruggere o danneggiare la nave o il suo carico ovvero l'installazione;	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale i) [Articolo aggiunto dalla L.n.7/2003 art. 3]	L. n. 422/1989	Art. 3	0	4	0						Non riscontrabili processi a rischio	
<b>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</b> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altres"	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	c.p.	583bis	0	4	0	300	700	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Riduzione o mantenimento in servizio o in servitu)</b> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattivaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona a pena o a servizio di terzi	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Prostitutione minore)</b> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.1	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Prostitutione minore) (omissis)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 15.164,00. (omissis)	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600bis c.2	0	3	0	200	700			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pornografia minore)</b> Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiali pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c. 1-2	0	4	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pornografia minore) (omissis)</b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulghe o diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulghe notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. (omissis)	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600ter c.3-4	0	3	0	200	700			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Detenzione di materiale pornografico)</b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater	0	3	0	200	700			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Pornografia virtuale)</b> Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinques (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quater	0	2	0	300	800			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore)</b> Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	600 quinquies	0	3	0	300	800	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Tratta di persone)</b> punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattivaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoponere al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuni dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo modificato dal D.Lgs 21/2018]	c.p.	601	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Acquisto e alienazione di schiavi)</b> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	602	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Adescamento di minorenni)</b> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescava un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	c.p.	609-undecies	0	2	0	200	700			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Legge 29/10/2016 n° 199]	c.p.	603 bis	0	4	0	400	1000	12	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Abuso di informazioni privilegiate)</b> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1, 3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	0	0	0	400	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Manipolazione del mercato)</b> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	0	0	0	400	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Abuso di informazioni privilegiate)</b> 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 5. Le sanzioni amministrative pecunarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.	Illecito amministrativo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	187 bis	0	0	0	20.000 €	5 Milioni			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Manipolazione del mercato)</b> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	Illecito amministrativo (abuso di mercato) [L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	187 ter	0	0	0	20.000 €	5,0 milioni euro			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela c.p.		589	1	3	3	1000	1000			Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOG; Codice Etico

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.		dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]									Area - processi e mansioni a rischio	Tutte le risorse appartenenti alle diverse aree - processi e mansioni a rischio	Formazione
<b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	c.p.	589	1	4	4	250	500	3	12	Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOG; Codice Etico - Formazione
<b>(Lesioni personali colpose)</b> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omnessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	c.p.	590 c. 3	1	4	4	100	250	3	12	Requisiti del D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Datore di lavoro; RSPP e preposti	DVR; MOG; Codice Etico - Formazione
<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel furto acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenacità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel furto acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenacità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648bis c.2	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648bis c.1	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14] Modificato da D.Lgs 195/2021	c.p.	648ter	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648ter	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Autoriciclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla metà' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648 ter 1	0	4	0	200	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Autoriciclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla metà' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	c.p.	648 ter 1	0	4	0	400	1000	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:</b> Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta	25octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	cp	493 ter	0	4	0	300	800	3	24			

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto	25octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	cp	493 quater	0	3	0	100	500					
<b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale:</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e	25octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	cp	640 ter	0	3	0	100	500					
<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecunaria sino a 500 quote;	Art 25 Octies.1 c.2 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021			0	4	0	100	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecunaria da 300 a 800 quote.	Art 25 Octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021			0	4	0	300	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Trasferimento fraudolento di valori.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648-648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.	Art 25 Octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti articolo aggiunto dalla legge 137/23 e modificato dal D.L. 19/24	c.p	512 bis	0	4	0	250	600	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<u><b>(Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa)</b></u> - Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivelà il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato a pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; - e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal <u>primo comma per il reato commesso oltre le spese del procedimento, il pagamento</u> <u>(Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	legge n.633/1941	Art 171c.1 lett.a bis	0	4	0	100	500	3	12			
<u>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164</u>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	Legge n. 633/1941	171 c.3	0	4	0	100	500	3	12			
<b>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori</b> 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-bis c.1	0	4	0	100	500	3	12			
<b>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati</b> Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-bis c.2	0	4	0	100	500	3	12			

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.</p> <p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-ter	0	4	0	100	500	3	12			
<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-ter	0	4	0	100	500	3	12				
<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]</p>	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-ter	0	4	0	100	500	3	12				
<p>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]</p>	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-ter	0	4	0	100	500	3	12				

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-ter	0	4	0	100	500	3	12			
<b>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione</b>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	legge n.633/1941 articolo modificato dalla L. 166/2024	art. 171-septies	0	4	0	100	500	3	12			
<b>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etero, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale</b>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	Legge n. 633/1941	art. 171-octies	0	4	0	100	500	3	12			
<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etero, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)	Legge n. 633/1941	art. 171-octies	0	4	0	100	500	3	12			
<b>(Violazione dei diritti di autore)</b>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171	0	4	0	100	500	3	12	<a href="#">Non riscontrabili processi a rischio</a>	Dipendenti con profili di accesso a sistemi informatici	Procedura Modello Organizzativo; Codice Etico; sistema privacy aziendale; Formazione del personale.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarre profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.													
2. Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171bis	1	4	4	100	500	3	12	Processi relativi all'utilizzo delle piattaforme informatiche per l'accesso alle banche dati		Presidente - Direzione - Resp. Area Serv. Amm.vi - Uff. CED

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografico o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, trasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102;</p> <p>2.. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171ter	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		Procedura Modello Organizzativo; Codice Etico; sistema privacy aziendale; Formazione del personale.
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171septies	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		Procedura Modello Organizzativo; Codice Etico; sistema privacy aziendale; Formazione del personale.
	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Legge n. 633/1941	171octies	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]	Legge n. 633/1941	171octies	0	4	0	100	500	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.													
<u><b>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</b></u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]	c.p.	377bis	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Uccisione, distruzione, cattura prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</b> 1.Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.. 2.Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, prelieva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	25 undices (specie animali e vegetali protette di cui allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE)	c.p.	727 bis	0	3	0	250				Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Danneggiamento di habitat.</b> 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto finora diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE.	25 undices (specie animali e vegetali protette)	c.p.	733bis	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Scarichi sul suolo)</b> 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emissione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	103	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</b> 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniera o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, <del>accertando con particolare riguardo alle acque sotterranee e il rischio di contaminazione delle acque</del>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	104	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
5. Per le attività di prospettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acuatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	104	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Scarichi in reti fognarie)</b> 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricevitore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	107	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Scarichi di sostanze pericolose)</b> ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	108	0	3	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</b> Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.2	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 30.000 euro a 300.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 5.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.3	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 30.000 euro a 300.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 5.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.5	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.5	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.11	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	137, c.13	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietata miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	187	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.1	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.1	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Discarica non autorizzata) 1/2</b> Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.3	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Discarica non autorizzata) 2/2</b> Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.3	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Miscelazione di rifiuti)</b> Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.5	0	4	0	200	300	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</b> Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecunaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	256, c.6	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Traffico illecito rifiuti.</b> 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, (Sostituito dal Reg. CEE 1013 di 14.06.06) o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millesicquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	D.lgs 152/2006	259	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Bonifica dei siti</b> 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	d. lgs 152/2006	257	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</b> Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	257, c.2	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari- RIFIUTI</b> Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	d. lgs 152/2006	258 c.4	0	4	0	150	250		6	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	D.lgs 152/2006	260 c.1	0	4	0	300	800		6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</b> Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	D.lgs 152/2006	260, c.2	0	4	0	400	800	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</b> Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 152/06	279, c.5	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o rいsposta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolmata degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o rいsportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 150/92	1, c.1	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 150/92	1, c.2	0	3	0	150	250			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi+A258i ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolmabilità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna conseguono la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 150/92	2, commi 1 e 2	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolmabilità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 150/92	2, commi 1 e 2	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</b> Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 150/92	6, c.4	0	3	0	100	250			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</b> art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna conseguente la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costitutente illecito.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	L. 549/93	3, c.7	0	3	0	100	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Inquinamento doloso provocato da navi)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	0	3	0	150	300			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 202/07	9, c.1	0	4	0	100	250	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Dlgs 202/07	9, c.2	0	4	0	150	250	3	6	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Inquinamento ambientale)</b> E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis	0	4	0	250	600	3	12	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Disastro Ambientale)</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater	0	4	0	400	800	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Delitti colposi contro l'ambiente)</b> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinques	0	3	0	200	500			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Circostanze aggravanti)</b> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies	0	3	0	300	1000			Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Traflio e abbandono di materiale ad alta radioattività*)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività*. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	c.p. (Tit. VI -bis)	452 sexies	0	3	0	250	600			Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</b> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998] [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023)	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti" [art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 articolo modificato dal D.L. n. 20/2023)	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	0	4	0	200	1000	3	24			
<b>(Impiego di lavoratori irregolari).</b> Art. 22 comma 12 e 12 bis 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998] [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024	D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione	Art 22, c.12 e 12bis	0	3	0	100	200					
<b>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</b> Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dicono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".	25 terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017" modificato dal D.Lgs n° 21/2018	Lg 167/2017	c.p 604 bis	0	4	0	200	800	12		Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Art. 1. Frode in competizioni sportive).</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse peni si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. <b>(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.)</b> 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'amenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuata con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	artt. 1-4	0	4	0	100	500	12		Non riscontrabili processi a rischio		
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'amenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.													
<b>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> Art. 2 (comma 1) 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi finti. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino di un terzo.	Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art.2 c.1	0	4	0	100	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi finti è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino di un terzo.	Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art.2 bis	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</b> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fintizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fintizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reati.	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]</b>	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	Art. 3	0	4	0	100	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Omessa dichiarazione)</b> 1) chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'I.V.A., non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore, a 10 milioni di euro è ora punito con la reclusione da due anni a cinque anni (contro la precedente da un anno e sei mesi a quattro anni). Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) c. 1 bis</b> [Articolo inserito dal D.Lgs 75 del 14/07/2020]	D.Lgs 10 marzo 2000 n° 74	art 5 c.1 e c.2	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Indebita compensazione</b> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000] [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]</b>	D.Lgs 10 marzo 2000 n° 74	art 10 quater	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> 1. È' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]</b>	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art 8 c.1	0	4	0	100	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> 2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]</b>	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art 8 c.2 bis	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	<b>Art. 25 quinquedecies, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]</b>	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art. 10	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</b> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 25 quinquecentesches, (Reati Tributari) [Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157]	D.Lgs 10 marzo 2020 n° 74	art. 11	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando per omessa dichiarazione</b> . E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 78	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando per dichiarazione infedele</b> Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 79				100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine</b> E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì a: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasente le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 80	0	3	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti</b> Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 81	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</b> Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 82	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento</b> Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 83	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Contrabbando di tabacchi lavorati</b> Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 84	0	0	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati</b> Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 85	0	0	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziato l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 86	0	0	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Equiparazione del delitto tentato a quello consumato</b> Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 87	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando</b> Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mani armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000</p>	Art. 25 sextiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 141/24	art 88	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici</b> È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di</p>	Art. 25 sextiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 40	0	4	0	100	200	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<p><b>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati</b> Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione</p>	Art. 25 sextiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	40 bis	0	0	0					Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche</b> Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio del decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle fiamme, lo scaldavino, il deflomeratore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 41	0	0	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 42	0	0	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche</b> È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 43	0	0	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Circostanze aggravanti</b> Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 45	0	0	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni</b> È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, boli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, boli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, boli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024)	D.lgs 504/95	art 46	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE
<b>Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca</b> 1. Nei casi di contrabbando, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, e' ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia, in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. 5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.	Art. 25 sexiesdecies, (Contrabbando) [Art. introdotto dal D.Lgs. n. 141/2024]	D.lgs 141/24	Art 94	0	4	0					Non riscontrabili processi a rischio		
<b>furto di beni culturali</b> Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-bis	0	4	0	400	900	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Appropriazione indebita di beni culturali</b> Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-ter	0	4	0	200	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Ricettazione di beni culturali</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-quater	0	4	0	400	900	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b> Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-octies	0	4	0	400	900	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b> È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presente nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-novies	0	4	0	100	400	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Importazioni illecita di beni culturali</b> Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinnovimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p	518-decies	0	4	0	200	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		

DESCRIZIONE REATO (i reati con (*) sono di pertinenza anche per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.)	RIF. ARTT. 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	P	D	R = PxD	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	PROCESSI A RISCHIO	AREE - FUNZIONI INTERESSATE	MISURE DA ADOTTARE	
<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b> Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovarlo al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.		Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p.	518-undecies	0	4	0	200	500	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b> Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altri ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.		Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p.	518-duodecies	0	4	0	300	700	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Contraffazione di opere d'arte</b> È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarre profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.		Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Lg. 22/2022 del 9/03/22]	c.p.	518-quaterdecies	0	4	0	300	700	3	24	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Riciclaggio di beni culturali</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitti non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delle loro provenienze delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		art. 25-duodecives Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla Lg. n. 22/2022]	c.p.	518-sexies	0	4	0	500	1000		Definitiva	Non riscontrabili processi a rischio		
<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b> Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni		art. 25-duodecives Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla Lg. n. 22/2022]	c.p.	518-terdecies	0	4	0	500	1000		Definitiva	Non riscontrabili processi a rischio		